



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO AGRICOLTURA

Prot. n.

### **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 487 DI DATA 05 Giugno 2020**

**OGGETTO:**

"Misure di lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite" nel territorio della Provincia autonoma di Trento ai sensi del Reg. (UE) 2016/2031 e del DM 31 maggio 2000. Anno 2020.

## IL DIRIGENTE

Visti:

il Regolamento (UE) 2016/2031 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione;

il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, recante "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" e successive modificazioni;

il D.M. 31 maggio 2000, recante "Misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite";

la Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 481 del 13 giugno 2019 recante "Applicazione del decreto ministeriale 31 maggio 2000 - Misure di lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite - nel territorio della Provincia autonoma di Trento. Anno 2019" e succ. mod. ed integrazioni;

l'art. 55 bis della Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4, concernente "Interventi per contrastare la diffusione dell'apple proliferation phytoplasma (scopazzi del melo) e di altre patologie delle piante";

visto l'accordo di programma tra la Provincia Autonoma di Trento e Fondazione Edmund Mach che stabilisce la collaborazione di quest'ultima con l'Ufficio Fitosanitario provinciale al fine di monitorare e controllare la diffusione delle patologie da quarantena di interesse provinciale;

considerato il pericolo derivante dalla diffusione della flavescenza dorata (*Grapevine flavescence dorée phytoplasma*) per le produzioni vitivinicole e per il vivaismo viticolo provinciale;

preso atto dei risultati dell'attività di monitoraggio effettuata nel corso degli ultimi anni dalla Fondazione Edmund Mach relativamente alla presenza della flavescenza dorata e del suo vettore *Scaphoideus titanus* nei vigneti del territorio provinciale;

ritenuto di adottare specifiche misure fitosanitarie volte all'eradicazione della malattia ed alla lotta contro il suo vettore *Scaphoideus titanus*, così come definito dal D.M. 31 maggio 2000 per prevenire la presenza di infezioni di flavescenza dorata sul materiale di moltiplicazione vegetativa della vite;

ritenuto ai sensi degli artt. 4 e 6 del medesimo D.M. 31 maggio 2000 di adottare specifiche misure fitosanitarie per le superfici vitate abbandonate, trascurate o non coltivate secondo le normali pratiche agronomiche o con piante di vite inselvaticate, in quanto costituiscono pericolosi siti di riproduzione incontrollata del vettore e conseguente fonte di inoculo e diffusione della malattia;

ritenuto inoltre necessario, al fine di ridurre il rischio fitosanitario di diffusione della malattia, vietare la pratica del sovrainnesto delle viti con gemme che non siano state preventivamente sottoposte al sistema di certificazione previsto dal Decreto 8 febbraio 2005 e regolarmente acquistate da vivaisti autorizzati;

considerato opportuno istituire all'interno del territorio provinciale, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/2031, quali "aree indenni" da flavescenza dorata le aree della provincia di Trento non vitate e quelle vitate nelle quali non è stato riscontrato nessun sintomo dell'organismo nocivo sulla base di indagini ufficiali o dove lo stesso è stato ufficialmente eradicato;

considerato opportuno istituire all'interno del territorio provinciale, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/2031, quali "aree delimitate" le aree nelle quali, sulla base di indagini ufficiali condotte negli ultimi due anni, sono stati riscontrati sintomi dell'organismo nocivo in almeno uno dei due cicli vegetativi completi; dette "aree delimitate" sono costituite da:

- una zona infetta comprendente tutte le piante delle quali è nota l'infestazione da FD e tutte le piante sintomatiche per FD;
- una zona cuscinetto adiacente alla zona infestata, identificata con l'intero territorio del comune catastale, ovvero con l'area avente raggio di 2400 metri attorno alla zona infetta, distanza ritenuta congrua al fine di impedire che flavescenza si diffonda al di fuori della zona infestata per via naturale o tramite le attività umane;

considerato opportuno istituire all'interno del territorio provinciale, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/2031, quali "aree di insediamento" le aree vitate presenti nei Comuni amministrativi di Arco, Riva del Garda e *Storo*, nelle quali è già stata comprovata la presenza di FD e del suo vettore *Scaphoideus titanus* e la malattia ha raggiunto una diffusione tale da non far ritenere possibile un'eventuale eradicazione;

considerato altresì necessario introdurre anche nelle predette aree di contenimento misure fitosanitarie specifiche atte a mantenere bassa la presenza di FD e del suo vettore *Scaphoideus titanus* al fine di impedirne lo spostamento nelle aree viticole limitrofe individuate come "aree indenni" e "aree delimitate";

preso atto che l'estirpo delle viti sintomatiche nelle aree delimitate può avvenire senza ulteriore accertamento analitico della malattia, così come previsto dall'art. 4 del D.M. 31 maggio 2000;

## DETERMINA

1. di istituire quali **aree indenni** da Flavescenza dorata le aree della provincia di Trento non vitate e quelle vitate nelle quali non è stato osservato nessun sintomo dell'organismo nocivo sulla base di indagini ufficiali per due cicli vegetativi completi o dove lo stesso è stato ufficialmente eradicato, riportate nell'allegato A che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di istituire quali "**aree delimitate**" le aree della provincia di Trento riportate nel citato allegato A, che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione, costituite da:
  - a. una zona infetta: comprende tutte le piante delle quali è nota l'infestazione da FD e tutte le piante sintomatiche per FD;
  - b. una zona cuscinetto: adiacente alla zona infestata identificata con l'intero territorio del comune catastale, ovvero con l'area avente raggio di 2400 metri attorno alla zona infetta, distanza ritenuta

congrua al fine di impedire che flavescenza si diffonda al di fuori della zona infestata per via naturale o tramite le attività umane;

3. di istituire quali “**aree di insediamento**” le aree vitate riportate nell’allegato A presenti nei comuni amministrativi di Arco, Riva del Garda e Storo, nelle quali è già stata comprovata la presenza di FD e del suo vettore *Scaphoideus titanus* e la malattia ha raggiunto una diffusione tale da non far ritenere possibile un'eventuale eradicazione;
4. di approvare le misure di lotta obbligatoria riportate nell’allegato B che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
5. di trasmettere il presente provvedimento all’Unità Viticoltura del Centro Trasferimento Tecnologico della Fondazione E. Mach, al Consorzio di Tutela dei vini del Trentino, alle aziende viticole iscritte all’Albo provinciale dei produttori biologici, ai vivaisti viticoli, a tutti i Comuni interessati per la sua pubblicazione all’albo pretorio al fine di divulgare tra gli operatori professionali le informazioni in ordine alle misure adottate per prevenirne l'ulteriore diffusione al di fuori dell'area delimitata, nonché di sensibilizzare l'opinione pubblica in merito alla minaccia dell'organismo nocivo specificato.
6. di dare atto che la mancata ottemperanza alle suddette prescrizioni é punita con le sanzioni amministrative previste dall’art. 54, del citato D.Lgs. n. 214/2005, fatta salva la denuncia all'autorità giudiziaria competente qualora il fatto costituisca reato in base all'art. 500 del codice penale.

### **Elenco degli allegati parte integrante**

001 Allegato A - Elenco Comuni catastali aree delimitate e aree di insediamento.

002 Allegato A - Cartografia

003 Allegato B - Misure di lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite.


IL DIRIGENTE  
Fabrizio Adriano Dagostin

Allegato A – Elenco comuni catastali aree delimitate e aree di insediamento

<b>AREE DELIMITATE</b>
AGRONE
ALA
ALDENO
AVIO
BESENELLO
BRENTONICO
BRUSINO
CALAVINO
CALDONAZZO
CALLIANO I
CASTELPIETRA
CEMBRA
CIVEZZANO
COGNOLA
DENNO I
DRENA
DRO
FRAVEGGIO I
GIOVO
ISERA
LASINO
LAVIS
LENZIMA
LEVICO
LIZZANA
LON I
MATTARELLO
MEANO
MEZZOCORONA
MEZZOLOMBARDO
MORI
NAGO TORBOLE
NAVE SAN ROCCO
NOGAREDO
NOVALEDO
PADERGNONE
PATONE

POMAROLO I
POVO
PRANZO
RAVINA
RIVA
ROMAGNANO
ROVERETO
SACCO
SAN MICHELE
SARDAGNA
SASSO
SEGNANO
TELVE DI SOTTO
TERLAGO
TRENTO
VALLE
VEZZANO
VIGALZANO
VIGO
VIGOLO VATTARO
VILLA LAGARINA
VILLAMONTAGNA
VILLAZZANO
VOLANO

<b>AREE DI INSEDIAMENTO</b>
ARCO
DARZO
LODRONE
OLTRESARCA
PREGASINA
RIVA
ROMARZOLLO
STORO



## **Misure di lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite nel territorio della Provincia autonoma di Trento**

### **1. Misure per le aree delimitate**

#### **1.1. Misure per le zone infette**

Nelle zone infette è fatto obbligo a tutti i proprietari o conduttori di vigneti anche in assenza di analisi di conferma:

- a) di estirpare ogni pianta che presenti sintomi di Flavescenza dorata anche in assenza di analisi di conferma; le piante devono essere distrutte al più presto e al più tardi prima dell'inizio della stagione di crescita successiva;
- b) di estirpare l'intero impianto qualora il tasso di viti sintomatiche sia superiore al 20% o superiore al 10% qualora il vigneto non sia condotto secondo le normali pratiche agronomiche e presenti viti deperienti, fallanze e ceppaie non ancora estirpate;
- c) di effettuare trattamenti adeguati per controllare il vettore di FD, *Scaphoideus titanus*, conformemente a quanto indicato al punto 3;
- d) di estirpare tutte le superfici vitate abbandonate o con piante di vite inselvatichite.

#### **1.2. Misure per le zone cuscinetto**

Nelle zone cuscinetto è fatto obbligo a tutti i proprietari o conduttori di vigneti di adottare le misure previste al precedente punto 1.1 in caso di:

- a) presenza di viti sintomatiche e/o
- b) presenza del vettore, *Scaphoideus titanus* accertato mediante monitoraggio annuale della Fondazione Edmund Mach.

### **2. Misure nelle aree di insediamento**

Nelle aree di contenimento è fatto obbligo a tutti i proprietari o conduttori di vigneti di effettuare trattamenti adeguati per il contenimento del vettore di FD, *Scaphoideus titanus*, conformemente a quanto indicato al punto 3.

Nelle zone di contenimento è vietata inoltre la messa a dimora di nuovi impianti di vite da destinare a campi di piante madri (per marze o portinnesti) di tutte le categorie.

### **3. Disposizioni per i trattamenti nelle aree delimitate**

Il Centro Trasferimento Tecnologico della Fondazione E. Mach stabilisce le disposizioni obbligatorie per i trattamenti contro il vettore *Scaphoideus titanus*, con particolare riferimento a epoca, modalità e principi attivi da impiegare, emanandole attraverso il bollettino di difesa integrata di base periodicamente pubblicato sul sito della medesima Fondazione.

I responsabili fitosanitari delle cantine con struttura tecnica qualificata si attivano per dare la massima diffusione alle predette disposizioni tecniche obbligatorie impartite dalla Fondazione Edmund Mach e per verificare che i viticoltori adottino le prescritte disposizioni di lotta al vettore.

Le predette disposizioni valgono anche per le aziende che producono secondo il metodo di produzione biologico conformemente al Regolamento CEE 834/2007.

Negli impianti destinati a produrre materiale di moltiplicazione vegetativo del genere *Vitis* L. ai sensi del Decreto 8 febbraio 2005, al fine di prevenire infezioni di Flavescenza dorata, è fatto obbligo di effettuare:

- 3 trattamenti contro il vettore *Scaphoideus titanus* nei campi di piante madri per portinnesti e nei barbatellai;

- 2 trattamenti nei campi di piante madri per marze sulla base delle indicazioni impartite dall'Ufficio Fitosanitario provinciale.

#### **4. Altre Disposizioni**

Nelle aree indenni da Flavescenza dorata, nelle quali venga accertata per via analitica la presenza del fitoplasma da quarantena, è fatto obbligo a tutti i proprietari o conduttori di vigneti di adottare le medesime disposizioni di cui al punto 1.

#### **5. Disposizioni per la salvaguardia degli insetti pronubi e di altri utili (?)**

Per la salvaguardia degli insetti pronubi, fermo restando il rispetto della L.P. 11 marzo 2008, n. 2 e del suo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 8 agosto 2012, n. 14-89/Leg), è fatto obbligo, in presenza di eventuali fioriture, di effettuare lo sfalcio della vegetazione sottostante le viti, prima dell'esecuzione di trattamenti contro il vettore *Scaphoideus titanus*.

#### **6. Divieto di sovrainnesto con materiale vivaistico non certificato**

Su tutto il territorio provinciale è vietata la pratica del sovrainnesto delle viti se non effettuata con gemme sottoposte al sistema di certificazione previsto dal Decreto 8 febbraio 2005 e regolarmente acquistate da vivaisti autorizzati.

L'attività di sovrainnesto per scopi sperimentali può essere effettuata, previa autorizzazione da parte del competente Servizio Politiche Sviluppo Rurale e comunicazione all'Ufficio Fitosanitario del Servizio Agricoltura della Provincia di Trento.